

STATUTO

**" CENTRO SCOLASTICO
MONTESSORI S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGNANO DI NAPOLI NA CORSO
ITALIA 158

Numero REA: NA - 801676

Codice fiscale: 06209541215

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2008 - Statuto completo	2
--	---



Gianmario Angelino
Notaio

ALLEGATO "A" al n. 9.272 di repertorio

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA
"CENTRO SCOLASTICO MONTESSORI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE "

Art.1)- Denominazione. La società è denominata "CENTRO SCOLASTICO MONTESSORI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ".Art.2)- Sede .La sede della società è in Mugnano di Napoli (NA), ai sensi del disposto dell'art. 111 ter disp. att. cc.Art. 3) - Durata .

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga ovvero anticipato scioglimento

deliberato dall'assemblea straordinaria. Art.4) - Oggetto.La società ,che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare

finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. In particolare ,essa effettuerà :-l'attività di prestazioni educative

dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni ordine e grado e baby - parking ,nell'ambito della scuola

dell'obbligo;- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione

per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare ,di corsi ad indirizzo

didattico differenziato per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria ,di corsi biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno. La società, inoltre ha per oggetto lo

svolgimento delle seguenti attività: lo sviluppo delle attività psicofisiche al fine dell'istruzione fondamentale dei

bambini, intrattenimento di questi in gruppi atti ad abituarli alla vita in comune con altri individui, il tutto sotto

forma di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria , baby parking e ludoteca; -Educazione, istruzione

e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni

in materia di istruzione e formazione professionale;-ricerca ed erogazione di servizi culturali;-formazione

extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo. La società intende esercitare, in via stabile e principale ,un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello

scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al

D.lgs. 155/2006. La società potrà effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto bambini a mezzo

scuola bus. La società potrà organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere.Tutte le attività potranno essere svolte ,anche a favore di soggetti svantaggiati

e diversamente abili.

	La società ha per oggetto inoltre:-Promozione e realizzazio-	
	ne di attività socio-educative,quali l'accoglienza, la tu-	
	tela, l'educazione dei minori di ambo i sessi ; - l'acco-	
	glienza sia dei minorenni che dei maggiorenni in regime resi-	
	denziale e semiresidenziale; - assistenza e collaborazione ai	
	centri di servizi sociali territoriali; - la formazione pro-	
	fessionale ,sia autofinanziata ,sia con l'accesso ai contri-	
	buti regionali, nazionali ed europei; - monitoraggio e per-	
	corsi calibrati alle esigenze della platea minorile ,al fine	
	di evitare l'insorgere di eventuali problemi e/o disagi so-	
	ciali; - gestire banche dati e strutture centralizzate affe-	
	renti l'informazione;-progettare, organizzare e gestire tutte	
	le attività di formazione, qualificazione e specializzazio-	
	ne, la formazione all'interno dell'obbligo scolastico, forma-	
	zione superiore ,nella quale siano inclusi tirocini e/o sta-	
	ges, formazione post-diploma, formazione post-obbligo forma-	
	tivo, i.f.t.s. (istruzione e formazione tecnica superiore),	
	formazione nell'ambito dei cicli universitari e post-univer-	
	sitari, nonchè itinerari specifici di aggiornamento, riqua-	
	lificazione e riconversione professionale, potendo all'uopo	
	richiedere l'accreditamento, anche per una o più delle pro-	
	prie sedi operative, quale organismo formativo e di orienta-	
	mento ,presso la Regione Campania ed altri enti regionali,	
	formazione continua per tutti i soggetti.La società si inibi-	
	sce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quel-	
	le sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie ad es-	
	se connesse. La società può svolgere le sue attività in col-	
	laborazione con qualsiasi altra istituzione ,nei limiti e con	
	le modalità di cui all'art. 4 del D.lgs 155 del 2006. La so-	
	cietà non ha fini di lucro ed intende essere retta e regola-	
	ta ,oltre che dal D.lgs. 155 del 2006, dal codice civile e	
	dalle leggi relative agli enti non profit. La società intende	
	beneficiare di tutte le agevolazioni ,provvidenze, benefici	
	per le imprese sociali e per le imprese che operano nel set-	
	tore in oggetto. La società potrà compiere, in via non preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni	
	finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o	
	necessarie per la migliore realizzazione degli scopi socia-	
	li;potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e	
	potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a	
	qualunque forma di credito e sovvenzione. E' espressamente e-	
	scluso che la società possa limitare, anche indirettamente,	
	l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci. Le	
	attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via	
	stabile e principale. Per attività principale ,ai sensi del-	
	l'articolo 2, comma I, del D.Lgs. n. 155/2006 si intende	
	quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al set-	
	tanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione	
	che esercita l'impresa sociale.Fermo restando il rispetto del	
	limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche atti-	

	vità direttamente connesse e accessorie a quelle istituziona-	
	li. La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri	
	enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei	
	propri scopi.Per il miglioramento e raggiungimento degli sco-	
	pi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o ge-	
	stire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobi-	
	li che immobili; fare contratti e/o accordi con altre società	
	,associazioni e/o terzi in genere. Art.5) Utili ed avanzi di	
	gestione.L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribu-	
	zione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestio-	
	ne, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di	
	amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaborato-	
	ri. Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori ed ai dipendenti di	
	compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che opera-	
	no nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo com-	
	provate esigenze attinenti alla necessità di acquistare spe-	
	cifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo	
	del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori su-	
	bordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a	
	quelli previsti dai contatti o accordi collettivi per le me-	
	desime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche professionalità;-c) la re-	
	munerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a	
	soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari	
	autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso	
	ufficiale di riferimento.Art.6) Responsabilità patrimoniale.	
	Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie,	
	nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui	
	patrimonio è superiore a ventimila Euro, dal momento della i-	
	scrizione nella apposita sezione del registro delle imprese,	
	delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazio-	
	ne con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza	
	di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo ri-	
	spetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni as-	
	sunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro	
	che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quan-	
	to disposto per la Srl.Art.7) Soci.Possono essere soci della	
	società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di	
	sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distin-	
	zione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le	
	finalità e i principi statutari della società.Art.8)Ammissione e diritti dei soci)L'ammissione dei soci è libera, nel	
	rispetto della normativa in materia adottata dal C.C. per le	
	società di capitali. Art.9)Organi della società. Organi della	
	società sono: -l'Assemblea generale dei soci; -l'Organo Ammi-	
	nistrativo;-il Collegio sindacale. L'elezione degli organi	
	della società non può in alcun modo essere vincolata o limi-	

	tata ed è informata a criteri di massima libertà di parteci-	
	pazione all'elettorato attivo e passivo. Art.10) Recesso ed	
	esclusione. Il recesso può essere esercitato nei casi di leg-	
	ge. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il	
	rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro so-	
	ci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto	
	delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e del-	
	l'art.3 del D.Lgs.155 del 2006. Eventuali esclusioni del so-	
	cio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazio-	
	ni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in	
	ultima istanza, in caso di esclusione ,la decisione finale	
	spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indu-	
	gio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata	
	dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art.9	
	del D.Lgs. 155/2006. ART.11) - Lavoro nell'impresa sociale e	
	coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'atti-	
	vità. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere cor-	
	risposto un trattamento economico e normativo inferiore a	
	quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabi-	
	li. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori ,a qualun-	
	que titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli	
	articoli 2,4 e 17 della Legge 11 agosto 1991 nro 266. I lavo-	
	ratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a	
	qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di	
	informazione, consultazione e partecipazione ,nei termini e	
	con le modalità specificate nel presente statuto e nei rego-	
	lamenti aziendali e concordati dagli organi di amministrazio-	
	ne dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio	
	sociale.I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori	
	dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la	
	parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare	
	il libro dei verbali delle assemblee e delle relative delibe-	
	razioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo ,il	
	quale ,nel termine di venti giorni, dovrà esibire il libro	
	dei verbali al richiedente avente diritto. L'organo ammini-	
	strativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'im-	
	presa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentanza degli uni	
	e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che posso-	
	no, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi	
	erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno del-	
	l'impresa, con tempi, modalità e contenuti ,che consentono di	
	procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale im-	
	patto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo	
	competente. Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari	
	dei servizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto	
	di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma sen-	
	za diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio di Ammini-	

	strazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguar-	
	di questioni che possono incidere direttamente ed in modo si-	
	gnificativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei lavora-	
	tori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'Organo Am-	
	ministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi pos-	
	sono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assem-	
	blea, in forma collegiale, dell'impresa sociale.	
	Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a	
	cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle	
	adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato), qua-	
	lora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rap-	
	presentanti. Per la comunicazione e convocazione, qualora il	
	numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nomi-	
	nare il nominativo di uno o due rappresentanti al quale far	
	pervenire le relative comunicazioni e convocazioni. La stessa	
	regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In	
	caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o	
	di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione,	
	la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che e-	
	sercitano la potestà sui medesimi. Art. 12) - Capitale. Quote	
	-Il capitale sociale è di euro ventunomila virgola zero zero	
	(21.000,00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468	
	cod. civ.. Le quote sono divisibili.In caso di nuove sotto-	
	scrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti	
	tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione e-	
	conomica. In caso di conferimento diverso dal denaro si os-	
	servano le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. cod.	
	civ.. Art.13) - Circolazione delle partecipazioni. -Le quote	
	potranno essere trasferite per atto tra vivi e mortis causa.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun socio	
	spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota	
	posseduta.Il socio che intende trasferire a titolo oneroso	
	l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa,	
	provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la	
	quota di partecipazione che intende cedere, l'esatto ammonta-	
	re del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamen-	
	to pattuite ,nonché le generalità della persona fisica o giu-	
	ridica acquirente.Il socio o i soci che intendono esercitare	
	il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel	
	termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di a-	
	lienazione, provvedendo a fissare il giorno ed il luogo per	
	la sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle con-	
	dizioni e modalità prestabilite dal socio alienante nella co-	
	municazione di vendita. L'esercizio della prelazione è valido	
	esclusivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In ca-	
	so di esercizio della prelazione da parte di più soci, la	
	quota offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la	
	prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura propor-	
	zionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno	

	degli acquirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere	
	effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta	
	ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate	
	e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei so-	
	ci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con	
	avviso di ricevimento ,spedita all'indirizzo indicato nel li-	
	bro dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministra-	
	tivo della società. L'eventuale irreperibilità del socio al	
	detto domicilio comporterà il solo obbligo di affissione del-	
	le comunicazioni stesse presso la sede della società per al-	
	meno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non	
	recapitata. L'organo amministrativo della società, esaminata	
	la documentazione relativa all'esercizio del diritto di pre-	
	lazione e la conformità della proposta di alienazione alle	
	risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare	
	nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle QUOTE.	
	Art.14) - Domicilio dei soci -Il domicilio dei soci per ogni	
	rapporto con la società è quello risultante dal libro so-	
	ci. Art.15) - Decisioni dei soci -Le decisioni dei soci posso-	
	no essere adottate mediante metodo assembleare ovvero, nelle	
	ipotesi riconosciute dalla legge e quando l'organo ammini-	
	strativo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scrit-	
	ta, ovvero con consenso prestato per iscritto, ex art. 2.479,	
	comma 3 del cod.civ.. Art.16)- Decisioni dei soci assunte me-	
	diante consultazione scritta ovvero mediante consenso espres-	
	so per iscritto. -La procedura di consultazione scritta, o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è sog-	
	getta a particolari vincoli ,purché sia assicurato a ciascun	
	socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicu-	
	rata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fi-	
	ni della consultazione scritta o del consenso espresso per i-	
	scritto ,possono essere validamente utilizzati il telefax o	
	la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può al-	
	tresi avvenire in forma digitale. La consultazione deve esse-	
	re preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a	
	tutti i soci almeno otto (8) giorni prima della consultazione	
	,a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ,ovvero altre	
	forme che consentano di avere prova della tempestiva ricezio-	
	ne dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione	
	dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale l'e-	
	ventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità	
	da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso.La	
	decisione è adottata mediante approvazione di un unico docu-	
	mento.Le decisioni dei soci adottate ,ai sensi del presente	
	articolo ,devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.Le decisioni dei soci sono prese con	
	il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.17.1) - Decisioni dei soci assunte mediante metodo assem-	
	bleare .- Le decisioni dei soci dovranno essere adottate me-	
	diante metodo assembleare nelle ipotesi di: 1) approvazione	

	del bilancio di esercizio; 2) modificazioni dell'atto costitutivo; 3) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; 4) modificazioni dei diritti dei soci.Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio ,qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla legge, e ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno.17.2) - Modalità di convocazione. -L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto (8) giorni prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro metodo che consenta di avere prova della tempestiva ricevuta dell'avviso.L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.Sono valide le assemblee totalitarie ,ai sensi del terzo comma dell'articolo 2479 bis cod. civ..17.3)- Intervento -Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci.17.4)- Deleghe. -I soci possono farsi rappresentare ,ai sensi dell'articolo 2.372 c.c.Gli enti e le società possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata con delega scritta.Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.17.5)-Presidenza.La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico, ad uno dei due amministratori con firma disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,nell'ordine:al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati, o all'amministratore più anziano di età, o al solo amministratore presente.Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è designato dagli intervenuti ,a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.17.6)- Verbali -Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.Il verbale è redatto da un Notaio nei casi di legge ,o quando il presidente lo ritiene opportuno.17.7) - Quorum -L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega ,almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.Art.18) Cariche sociali. La nomina della maggioranza dei	

	componenti delle cariche sociali non può essere riservata a	
	soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa	
	sociale.Non possono rivestire cariche sociali soggetti nomi-	
	nati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni	
	pubbliche. Coloro che rivestono cariche sociali, devono esse-	
	re in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza previsti negli artt. 2382 e 2387 del codice	
	civile , in combinato disposto con il D.Lgs. 155/2006. Art.	
	20) - Forme di amministrazione -La società può essere ammini-	
	strata da un amministratore unico , da due amministratori ,	
	con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di membri variabile da	
	tre a cinque.I componenti dell'organo amministrativo possono	
	essere anche non soci e possono essere rieletti.L'organo am-	
	ministrativo rimane in carica a tempo indeterminato , salvo	
	dimissioni o revoca.Art. 21) - Poteri dell'organo amministra-	
	tivo. -All'organo amministrativo spettano le più ampie fa-	
	coltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della società.Art. 22) - Consiglio di Ammini-	
	strazione -Quando l'amministrazione è affidata ad un consi-	
	glio di amministrazione questo si riunisce ogni qualvolta il	
	suo presidente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'op-	
	portunità.La convocazione avverrà con lettera raccomandata,	
	telex o E.MAIL ,da spedirsi ai consiglieri e ai sindaci al-	
	meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e,	
	nei casi di urgenza, con telegramma o telex spedito almeno	
	ventiquattro ore prima.Per la validità delle deliberazioni è	
	necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di	
	parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali da	
	trascriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da	
	chi ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un consi-	
	gliere con funzioni di segretario.Le riunioni del Consiglio	
	di amministrazione possono validamente tenersi mediante mezzi	
	di telecomunicazione quali videoconferenza, teleconferenza	
	ovvero tecniche che consentano ai partecipanti di essere in	
	tempo reale al corrente del dibattito in corso.Il Consiglio	
	di amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un co-	
	mitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno	
	o più dei suoi componenti, determinando i limiti della dele-	
	ga, ai sensi dell'art. 2381 cod.civ..I consiglieri con poteri	
	delegati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procu-	
	ratori per determinati atti o categorie di atti.Art. 23) -	
	Rappresentanza. La firma e la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore U-	
	nico, ai due amministratori con firma disgiunta, ovvero al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli ammini-	
	stratori delegati, nei limiti della delega.Art. 24) - Colle-	
	gio Sindacale e controllo contabile -I soci, nelle ipotesi	

	prescritte dalla legge, provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c., per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà - è obbligatoria la nomina di uno o più sindaci che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad esercitare anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,6,8,9,10,12 e 14 del D.Lgs.155 del 2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di impresa sociale, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Qualora, in alternativa al collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi. Art. 25) - Versamenti e finanziamenti dei soci -I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, proporzionali o non, sono infruttiferi di interessi. È consentita la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Art. 26) - Strumenti finanziari - La società potrà emettere, mediante deliberazione da parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art. 17 del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi. Art. 27) - Clausola compromissoria - Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, laddove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi comprese le azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori ovvero dei direttori generali, saranno demandate alla competenza di	

	un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati dal	
	Presidente del Tribunale di Napoli il quale deciderà secondo	
	diritto.Art.28) Esercizi sociali - riserva legale - divieto	
	distribuzione utili - Gli esercizi sociali si chiudono il	
	trentuno (31) dicembre di ogni anno. E' fatto divieto di di-	
	stribuire ,anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio-	
	ne, comunque denominati, nonchè fondi di riserva in favore di	
	amministratori, soci, partecipanti,lavoratori o collaborato-	
	ri, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione	
	siano imposte per legge. Gli utili ed avanzi di gestione	
	saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'atti-	
	vità statutaria, istituzionale, di quella direttamente con-	
	nessa e ad incrementare il patrimonio. Ar.29) Scioglimento	
	società - trasformazione - fusione - scissione - cessione	
	d'azienda. Nel caso in cui si verifichi una causa di sciogli-	
	mento della società, gli amministratori devono accertare la	
	causa stessa e convocare l'assemblea dei soci, affinchè de-	
	liberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei	
	liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio del-	
	l'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad orga-	
	nizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad asso-	
	ciazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe o a fi-	
	ni di pubblica utilità, ed ove richiesto per legge, sentito	
	l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della	
	legge 23 dicembre 1996 nro 662 (cd.Authority di settore), i-	
	stituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	del 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta	
	dalla legge e, comunque, in conformità a quanto previsto dal-	
	l'articolo 13 del D.Lgs. 155/2006 e dalle altre leggi in ma-	
	teria di devoluzione del patrimonio di enti non lucrativi di	
	utilità sociale. In caso di trasformazione, fusione ,scissio-	
	ne e cessione di azienda, gli organi di amministrazione noti-	
	ficano, con atto scritto di data certa, al Ministero del la-	
	voro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad	
	uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria	
	alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al	
	comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs.155/2006, ovvero la deno-	
	minazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'A-	
	genzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	
	- che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla	
	ricezione della notificazione. Le disposizioni di cui al pre-	
	sente articolo non si applicano quando il beneficiario del-	
	l'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa so-	
	ciale.Art.30)Rinvio. Per tutto quanto non disposto dal Pre-	
	sente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia	
	previste per le imprese sociali, ed, in quanto compatibili	
	con la citata qualifica, quelle dettate in tema di società a	
	responsabilità limitata.	